

Allegato "A)" all'atto n. 25.192

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

Ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351 "Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis" è costituita una società per azioni denominata **"SOTACARBO - Società Tecnologie Avanzate Low Carbon - Società per Azioni"**.

Art. 2

La società ha sede legale in Carbonia.

L'organo amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 nonché d'istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale strettamente collegate con il perseguimento

delle finalità istituzionali dei propri soci, in conformità a quanto dispone l'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, essa ha per oggetto lo sviluppo, la ricerca e la dimostrazione di tecnologie innovative ed avanzate nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso:

- lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia a "zero emission" da combustibili fossili con la sperimentazione ed applicazione di tecnologie Carbon Capture Sequestration (CCS) e Carbon Capture Technology (CCT) anche per processi industriali.

- la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie per l'impiego di sistemi a fonti rinnovabili e per l'uso finale dell'energia;

- lo sviluppo tecnologico, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti per l'attività di qualificazione e dimostrazione di componenti e sistemi destinati all'impiego sostenibile di combustibili fossili o basati su fonti rinnovabili;

- lo sviluppo e la dimostrazione di componenti e sistemi per l'efficienza energetica;

- le azioni dirette all'incremento dell'efficienza energetica nei processi industriali di particolare interesse per il tessuto produttivo sardo;

- la promozione della diffusione e della divulgazione scienti-

fica delle proprie attività di ricerca;

- lo svolgimento di attività di formazione per il sistema imprenditoriale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali può stipulare apposite convenzioni di ricerca o di altro studio o contratti, da pubbliche amministrazioni, enti o organizzazioni comunitarie, nazionali e regionali pubblici e privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà tra l'altro:

- svolgere attività di promozione e di studio, effettuare ricerche di mercato, effettuare o far effettuare progettazioni industriali e operative;

- compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale ed industriale (compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie) connessa ed attinente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 1.964.004,36 (un milione novecentosessantaquattromila quattro virgola trentasei) ed è diviso in 380.621 (trecentoottantamila seicentoventuno) azioni del valore di euro 5.16 (cinquecentosedici) ciascuna.

Art. 6

I soci fondatori sono l'Agip Carbone S.p.A. (in sostituzione

dell'ENI ai sensi della relativa legge istitutiva 10 febbraio 1953 n. 136), l'ENEL e l'ENEA.

Art. 7

L'organo amministrativo è delegato a richiedere ai soci i versamenti sulle azioni eventualmente dovuti. Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8

Le azioni sono nominative e danno ciascuna diritto ad un voto.

L'eventuale cessione di tutte o di parte delle azioni della società possedute da ciascun socio sarà regolata come segue.

Ciascun socio dovrà preventivamente offrire le azioni da cedere in prelazione agli altri soci.

Per consentire tale diritto, il socio offerente dovrà inviare a tutti gli altri soci lettera raccomandata A.R. contenente le reali condizioni di vendita. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato proporzionalmente al capitale sociale posseduto. In caso di rinuncia da parte di uno o più Azionisti spetterà agli altri Azionisti l'esercizio di tale diritto; anche in tal caso si dovrà procedere alla comunicazione mediante raccomandata A.R. Le comunicazioni di accettazione e/o rifiuto dovranno pervenire al socio offerente nel termine di 30 (trenta) giorni a far data dal giorno indicato nel timbro postale di ricevimento dell'offerta. Ai fini del computo del termine

del 30° giorno sarà ritenuto valido il timbro postale di partenza dell'accettazione. Le comunicazioni relative alla esecuzione del diritto di prelazione dovranno essere inviate per conoscenza all'organo amministrativo.

Ciascun socio potrà liberamente, senza obbligo di offerta di prelazione, cedere tutte le proprie azioni ad altro soggetto che gli subentri nell'esercizio delle proprie attività istituzionali o delle attività che caratterizzano il proprio oggetto sociale.

Art. 9

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore unico o degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incarico della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 10

La società può emettere obbligazioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 12

L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e si tiene presso la sede sociale od in altro luogo indicato dall'organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria deve aver luogo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale e, comunque, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre 180 (centoottanta) giorni dopo la chiusura.

Può essere inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi che siano audio o audio video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 11 dello Statuto;

b) sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio

o audio video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti possono affluire.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13

Per le modalità di convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, valgono le seguenti disposizioni:

- per la legale costituzione e la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione valgono le norme di legge;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- a) posta elettronica certificata;
- b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) fax con richiesta di avviso di ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argo-

menti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 14

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 15

Gli Azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altri anche non Azionisti nei limiti di cui all'articolo 2372 codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'as-

semblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ed in difetto di che, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Art. 17

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, dove consentito dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre membri.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi

dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti, all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità, di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero di inconferibilità e incompatibilità dalla normativa vigente in tema di partecipate pubbliche.

Nel caso in cui l'organo amministrativo abbia una composizione collegiale, al Consiglio di amministrazione l'attribuzione di deleghe di gestione è consentita a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

E' espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo e degli altri Organi sociali.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge

tra i suoi membri un Presidente. L'eventuale carica di vicepresidente, eletto con la medesima procedura del Presidente, è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo, nel rispetto della disciplina delle società a partecipazione pubblica, può altresì nominare, con modalità definite con apposito regolamento interno che garantisca il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza e gli altri principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, un Direttore Generale ed un Segretario.

Art. 20

Nel caso in cui l'organo amministrativo abbia una composizione collegiale, esso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta con i seguenti mezzi, da far pervenire a ciascun consigliere e sindaco effettivo otto giorni liberi non festivi prima della riunione.

- a) posta elettronica certificata;
- b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) fax con richiesta di avviso di ricezione;

Nei casi di motivata urgenza la convocazione può anche essere effettuata con un preavviso di almeno due giorni liberi prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente sia il Presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto) che il Segretario.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo in composizione collegiale relative a:

- acquisto e vendita di beni immobili;
- acquisto e vendita di partecipazioni;
- proposta di emissione di prestiti obbligazionari;
- posizioni di pesi o vincoli sui beni costituenti il patrimonio sociale;
- nomina di direttori o di vice direttori e loro conseguenti poteri,

è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno due consiglieri in carica.

Per la validità di tutte le altre deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22

Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge e firmato dall'Amministratore unico o dal presidente e dal segretario.

Art. 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare esso:

- a) approva i programmi d'investimenti;
- b) approva il budget degli investimenti, della gestione e finanziario;
- c) nomina e revoca il personale;
- d) approva il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi della società;
- e) nomina e revoca direttori ed institori;
- f) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui all'art. 4 del presente statuto ed autorizza la stipulazione di qual-

siasi atto sia con privati sia con le pubbliche amministrazioni;

g) transige e compromette le controversie;

h) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;

i) delibera sulla presentazione delle domande in ordine alle incentivazioni previste dalla legge n. 46/82 e successive modificazioni e altre leggi in materia;

l) delibera la prestazione di garanzie e fideiussioni;

m) predispone i progetti dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza dell'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie sopravvenute.

Art. 24

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 25

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di va-

lutazione del rischio di crisi aziendale e informa annualmente l'assemblea mediante la predisposizione di una relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale, pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore o da una società di revisione iscritti nel registro dei Revisori Legali.

TITOLO VII

**ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E RISERVE, SCIoglimento, FORO COMPE-
TENTE**

Art. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli Azionisti.

Art. 28

Dall'utile netto di bilancio sarà prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Il restante ammontare, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, è assegnato come apposita riserva per il rafforzamento della base patrimoniale.

Art. 29

Per la liquidazione e lo scioglimento della società valgono le disposizioni di legge.

Art. 30

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile, alla legge 27 giugno 1985 n. 351 e al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Mario Porcu

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.